

Roma, 17 ottobre 2016

Spett.le  
Presidente 11° Commissione Permanente  
Senato, Lavoro e Previdenza Sociale

Presidente 11° Commissione Permanente  
Camera dei Deputati, Lavoro pubblico e  
privato

Oggetto: Esonero dal contributo aggiuntivo Naspi per continuità occupazionale nei cambi appalto –  
Richiesta di audizione su istanza di modifica legislativa.


Le scriventi Organizzazioni in rappresentanza delle aziende e dei lavoratori operanti nel settore delle pulizie, dei servizi integrati/multiservizi e del facility management, intendono porre congiuntamente alla Vostra attenzione la necessità di una modifica legislativa dell'art. 2 co. 34 della Legge 92/2012 (c. d. Legge Fornero) che, stante l'attuale quadro normativo, rischia di penalizzare oltremodo il settore rappresentato inficiando le procedure previste dal vigente C.C.N.L. che prevede apposita clausola sociale per la continuità occupazionale nei cambi di appalto.

Le scriventi Organizzazioni chiedono un'audizione all'autorevole Commissione da Lei presieduta, per rendere esplicite le proprie riflessioni in merito alla modifica legislativa auspicata.


Si allega una nota tecnica ad integrazione di quanto in oggetto.

Certi della Vostra attenzione e disponibili ad eventuali ulteriori valutazioni dell'istanza inviamo cordiali saluti.


AGCI- Servizi  
Presidente  
Giovanni Giancesini




Federlavoro e Servizi  
Presidente  
Massimo Stronati




Legacoop Servizi  
Presidente  
Fabrizio Bolzoni



Anip Confindustria  
Presidente  
Lorenzo Mattioli




Unionservizi Confapi  
Presidente  
Vincenzo Elifani




Filcams-Cgil  
Segretario Generale  
Maria Grazia Gabrielli



Fisascat-Cisl  
Segretario Generale  
Pierangelo Raineri



Ultrasporti-Uil  
Segretario Generale  
Claudio Tarlazzi



**Contributo di licenziamento – Esonero per i licenziamenti seguiti da assunzioni  
in sede di cambio appalto  
(Legge n. 92/2012, art 2. Commi 31- 34)**

Premesso che:

- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (c.d. "Milleproroghe") modificando l'art. 2 co. 34 della Legge 92/2012, ha disposto la proroga a tutto il 2016 dell'esenzione – originariamente prevista per il periodo 2013- 2015 dal pagamento del contributo addizionale sui licenziamenti (il c.d. "ticket sui licenziamenti").
- la legge n.92/2012 ha previsto (articolo 2, comma 34) ((Per il periodo 2013-2016)), il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- la ratio della norma si ravvisa nel fatto che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro e contestualmente sono riassunti per effetto del cambio di appalto, anche in attuazione di clausole sociali, non sono percettori di indennità di disoccupazione poiché immediatamente rioccupati;
- si evidenzia quindi, nei casi sopra descritti, l'assenza del presupposto stabilito dalla legge 92/2012 per il pagamento del c.d. contributo di licenziamento ASpl in quanto di fatto non sussiste per i lavoratori in questione alcuno stato di disoccupazione;
- circostanza peraltro che si evince dalla stessa legge 92/2012, all'articolo 2, comma 31 laddove dispone che è dovuto il c.d. contributo di licenziamento: *"Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le casuali che, indipendentemente dal requisito contributivo darebbero diritto all' Aspi (...)"*, ed è evidente che i lavoratori, di cui al punto precedente, non usufruiscono della prestazione dell'ASpl (oggi NASpl) poiché continuiamo ad essere occupati;

- si evidenzia, altresì che il principio di cui sopra, individuato dalla legge n.92/2012, è stato ribadito ed ampliato dal Ministero del Lavoro con l'interpello n. 12/2015, laddove si definisce: *"La disposizione citata vale, dunque, ad esonerare i datori di lavoro dal pagamento del contributo addizionale ASpl per l'estinzione dei rapporti di lavoro cui non consegue uno stato di disoccupazione in ragione della contestuale riassunzione del personale da parte dell'impresa subentrante"*.


**IPOTESI DI MODIFICA LEGISLATIVA:**

All'articolo 2, comma 34, della legge n.92/2012, eliminare le parole **"per il periodo 2013-2016"**.

AGCI- Servizi  
Presidente  
Giovanni Gianesini



Federlavoro e Servizi  
Presidente  
Massimo Stronati



Legacoop Servizi  
Presidente  
Fabrizio Bolzoni




Anip Confindustria  
Presidente  
Lorenzo Mattioli




Unionservizi Confapi  
Presidente  
Vincenzo Elifani



Filcams-Cgil  
Segretario Generale  
Maria Grazia Gabrielli



Fisascat-Cisl  
Segretario Generale  
Pierangelo Raineri



Uiltrasporti-Uil  
Segretario Generale  
Claudio Tarlazzi

